

**Cessione d'azienda e trasferimento del TFR, responsabilità solidale tra cedente e cessionario alla luce del recente orientamento di legittimità, sancito dalla Cass. civ., sez. lav., ord., 21 gennaio 2026, n. 1276.**

La questione centrale ruota attorno alla determinazione del soggetto responsabile del pagamento del TFR quando si verifichi una cessione d'azienda seguita dall'insolvenza del cedente, con particolare riferimento alle quote destinate alla previdenza complementare. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 1276 del 20 gennaio 2026, ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'intervento del Fondo di garanzia presuppone indefettibilmente che sia dichiarato insolvente il datore di lavoro che riveste tale qualità al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il principio cardine che emerge dall'analisi giurisprudenziale è quello dell'esigibilità del credito come presupposto imprescindibile per l'attivazione della tutela del Fondo di garanzia. Come chiarito dalla Suprema Corte, il TFR "matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro" (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 20 gennaio 2026, n. 1276). Nell'ipotesi di cessione d'azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario in bonis, viene meno in radice il presupposto stesso dell'intervento del Fondo, difettando sia l'esigibilità del credito sia il necessario nesso causale tra insolvenza datoriale e inadempimento.

La disciplina dell'art. 2112 del codice civile stabilisce infatti che "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", prevedendo inoltre che "il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento". Tuttavia, questa solidarietà opera sul piano civilistico dei rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario, senza incidere sulla disciplina pubblicistica del Fondo di garanzia.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l'inefficacia degli accordi sindacali derogatori nei confronti dell'INPS. La giurisprudenza ha chiarito che gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, pur legittimi sul piano civilistico, "restano del tutto inermi nei confronti dell'INPS, trattandosi di res inter alios acta rispetto a un'obbligazione pubblica disciplinata da norme imperative" (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 20 gennaio 2026, n. 1276). Il rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e INPS rimane infatti distinto e autonomo rispetto al rapporto civilistico, essendo soggetto alla sola disciplina imperativa di legge.

Quanto alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, la Corte ha sviluppato una distinzione fondamentale tra la natura giuridica delle somme prima e dopo il versamento al fondo prescelto. Come evidenziato nella sentenza n. 1935 del 28 gennaio 2025, "il credito del lavoratore al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare, conserva natura retributiva fino all'effettivo versamento al fondo prescelto dal lavoratore". Solo con l'attuazione del vincolo di destinazione mediante versamento la prestazione assume natura previdenziale, estranea alla logica del TFR in senso proprio.

In caso di omissione contributiva, il vincolo di destinazione non si perfeziona e il lavoratore riacquista la piena disponibilità del credito, che resta azionabile nei confronti del datore di lavoro cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c. Questa ricostruzione trova conferma nella disciplina del decreto legislativo n. 252 del 2005, che regola il finanziamento delle forme pensionistiche complementari attraverso il conferimento del TFR maturando.

La ratio sottesa all'orientamento giurisprudenziale consolidato si fonda sulla necessità di evitare un indebito sviamento delle risorse pubbliche rispetto alla loro finalità istituzionale. Come precisato dalla Cassazione, ammettere l'operatività del Fondo in fattispecie di prosecuzione del rapporto presso il cessionario

determinerebbe "un indebito sviamento delle risorse pubbliche rispetto alla loro finalità istituzionale, in contrasto con il divieto sancito dall'art. 2, comma 8, L. n. 297/1982" (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord., 20 gennaio 2026, n. 1276).

Il quadro normativo di riferimento trova il suo fondamento nella Direttiva 80/987/CEE, volta a proteggere i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, e nella Direttiva 2001/23/CE, che garantisce i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese. Questi due ambiti di tutela si pongono in netta alternativa tra loro, escludendosi che l'interpretazione della seconda possa avere rilievo ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia.

In conclusione, l'analisi del caso evidenzia come la responsabilità per il pagamento del TFR in caso di cessione d'azienda seguita da insolvenza del cedente ricada sul cessionario in forza del principio di continuità del rapporto di lavoro e della solidarietà ex art. 2112 c.c., mentre rimane escluso l'intervento del Fondo di garanzia INPS in assenza dei presupposti di legge. Tale orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, garantisce una lettura rigorosa e coerente della funzione del Fondo di garanzia, in linea con i principi di diritto eurounitario e con la finalità istituzionale dello strumento di tutela previdenziale.